

Sentenza N. 158 depositata il 15 luglio 2015

Materia: Competenze Consiglio regionale in prorogatio

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento artt. 121, 122 e 123 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Intero testo della **legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n.15** (Modifica ed integrazione alla L.R. 29 luglio 2011, n.23 "Riordino delle funzioni in materia di aree produttive" e modifica alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 "Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni")

Esito: Illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n.15

La legge della Regione Abruzzo **27 marzo 2014, n.15** è stata impugnata:

- in via principale, nella sua interezza, perché adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio al di fuori dei casi per i quali lo Statuto regionale consente di legiferare;
- in via subordinata, perché l'art. 1, comma 1, lett. b), dettando norme sull'assetto proprietario e sulla gestione delle infrastrutture idriche, lede la competenza esclusiva statale in materie di tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e dell'ambiente. Prevedendo, inoltre, tra i criteri tariffari, quello dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito (cessato a seguito del referendum di giugno 2011), la disposizione impugnata viola anche il divieto di ripristino di normativa abrogata.

La Corte ha ritenuto ammissibile la questione di legittimità dell'intera legge 27 marzo 2014, n.15, perché il giudizio verte su norme che, seppure eterogenee tra loro, sono state adottate dal Consiglio regionale in assenza dei presupposti comuni che legittimano l'attività legislativa in regime di prorogatio.

Nel merito, la legge impugnata è stata dichiarata dalla Corte illegittima per violazione dell'art. 123 della Costituzione che riconosce agli Statuti regionali la fissazione dei parametri di organizzazione e funzionamento dei Consigli regionali.

Il presupposto di legittimità costituzionale dell'attività legislativa del Consiglio regionale della Regione Abruzzo è, pertanto, offerto, sul fondamento del citato art.123 Cost., dall'**art. 86 del vigente Statuto** regionale che, in regime di prorogatio, consente di legiferare soltanto per gli interventi dovuti in base:

- agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
- a disposizioni costituzionali o legislative statali;
- che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità.

Per disposizione dell'art.141, comma 2, del Regolamento interno dei lavori del Consiglio, l'urgenza e la necessità devono, altresì, essere espressamente dichiarate ed adeguatamente motivate con riferimento a situazioni così gravi da richiedere interventi immediati e improcrastinabili.

I principi sopra richiamati, oltre ad essere finalizzati a limitare l'esercizio del potere delle assemblee decadute e, pertanto, prive dell'investitura democratica, si pongono anche come strumenti di garanzia per impedire all'Amministrazione uscente il condizionamento, con particolari atti normativi, della tornata elettorale per l'elezione del nuovo Consiglio.

La legge regionale censurata dal Presidente del Consiglio - nel prevedere regolarizzazioni di attività produttive (art. 1, comma 1, lett. a)), assetto proprietario e gestione delle infrastrutture idriche e determinazione del costo dell'acqua (art. 1, comma 1, lett. b)), finanziamenti regionali agli enti locali per assunzioni di personale delle comunità montane interessate al riordino istituzionale (art. 2) - contiene norme assenti dei presupposti legittimanti sopra richiamati. Le norme impugnate si prestano piuttosto ad essere interpretate come forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori da parte del Consiglio regionale uscente.